

Deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 31/01/2018

Oggetto: Servizio integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle A.S.L. della Regione Umbria □
PROVVEDIMENTI (CIG. N 70557751BA aggiuntivo del CIG N. 6707624A6C)

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Esercizio | 2018 |
| Centro di Risorsa | AZ20-Q010 |
| Posizione Finanziaria | 260030010 rigo 019 |
| Importo | 699095,50 |
| Prenotazione Fondi | 200007844 |

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 152 del 26/01/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso:

che il servizio di manutenzione oggetto di gara è incluso nell'ambito di una gara centralizzata in corso di espletamento, attribuita alla competenza dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, come previsto dalla legge Regionale n. 9/2014;

che con Determinazione di Umbria Salute s.c. a r.l. del 30/06/2016 è stata indetta gara di cui all'oggetto, approvando il bando di gara e l'estratto di bando;

che con Determinazione di Umbria Salute s.c. a r.l. del 28 settembre 2016 è stato approvato il verbale del 27 settembre 2016, ammettendo alla gara le ditte che hanno superato la fase di prequalifica;

che con Determinazione di Umbria Salute s.c. a r.l. del 12/12/2016 sono stati approvati la lettera di Invito, i Patti di Integrità, il Capitolato Speciale d'Appalto – con i relativi allegati – i D.U.V.R.I. preliminari e lo Schema di Offerta Economica da inviare alle Ditte ammesse al prosieguo della gara;

che il giorno 29/09/2017, presso gli uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, si è riunita in seduta pubblica la Commissione per procedere alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte concorrenti;

che a tutt'oggi la suddetta procedura di gara non risulta definitivamente perfezionata e pertanto, al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico dell'Azienda Ospedaliera di Terni, occorre procedere alla manutenzione delle apparecchiature sanitarie di cui all'oggetto, per almeno mesi 3 (gennaio – marzo 2018);

che, pertanto, con nota prot. 0003081 del 17/01/2018, per assicurare la continuità e l'efficienza delle prestazioni sanitarie, questa Direzione, ha richiesto alla RTI: EBM Srl, Tecnologie Sanitarie SpA, GE Medical Systems Italia SpA, Philips Medical Systems SpA, attuale fornitore del servizio in discorso, la propria disponibilità a continuare le prestazioni di cui al servizio ritenuto necessario per il periodo indicato, a condizioni migliorative rispetto a quelle attualmente praticate;

che tale approvvigionamento è relativo al periodo ritenuto strettamente necessario all'aggiudicazione della gara centralizzata da parte Azienda Ospedaliera di Perugia e comunque non oltre il 31/03/2018, con facoltà di risolvere anticipatamente i contratti qualora l'aggiudicazione avvenga prima di tale data;

Considerato:

che con nota ns. prot. n. 0004219 del 23/01/2018 la RTI: EBM Srl, Tecnologie Sanitarie SpA, GE Medical Systems Italia SpA, Philips Medical Systems SpA ha manifestato la propria disponibilità a proseguire la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie alle medesime condizioni tecnico-economiche praticate fino al 31/12/2017;

che alla luce delle disposizioni e delle direttive di cui al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (il cosiddetto decreto sulla “*spending review*” contenente *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, è stato verificato che i prodotti in questione non sono reperibili con gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP, né tramite la centrale di committenza regionale;

che anche l'A.N.AC. – *Autorità Nazionale Anticorruzione*, pur definendola “*eccezionale*”, ha ammesso la possibilità di ricorso all’istituto della proroga tecnica motivata ai sensi del succitato art. 23, comma 2, della Legge 62/2005, subordinandola al rispetto di limiti temporali determinati, onde evitare un indiscriminato ricorso alla proroga quale strumento atto ad eludere la normativa ed i principi che regolano le gare ad evidenza pubblica;

che, da tale ultimo punto di vista, intento di questa Azienda Ospedaliera è proprio quello di ricorrere *eccezionalmente* a tale istituto per evitare l’interruzione dell’attività oggetto dell’appalto, in attesa dell’aggiudicazione della gara regionale accentrata in argomento;

che il Ministero delle Finanze, con la “*Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici*” n. 20 del 05/05/2017, ha ribadito che “*atteso il crescente numero di obblighi normativi in tema di acquisti centralizzati, si deve ritenere che, anche laddove il rinnovo e la proroga non fossero ab origine previsti negli atti di gara, (...) sarebbe ammissibile il mantenimento del “vecchio” contratto di affidamento, onde evitare l’interruzione di pubblici servizi e, comunque, non oltre il tempo necessario alla nuova aggiudicazione, così argomentando anche dalla disposizioni di cui all’articolo 1, comma 550, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede un divieto di proroga nel settore sanitario oltre la data di attivazione dei contratti stipulati ai sensi dei commi 548 e seguenti*”;

che un nutrito orientamento giurisprudenziale (su tutti, ad esempio, cfr. *Consiglio di Stato, Sez. III, 05/07/2013, n. 3580*) è ormai concorde nell’ammettere il ricorso all’istituto della proroga, quale strumento in grado di incidere sulla durata temporale del contratto, il quale consente una sorta di sopravvivenza tecnica atta ad impedire che la stazione appaltante rimanga senza affidatario e, quindi, senza la prestazione necessaria;

che la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata (*05/07/2013, n. 3580*), ha addirittura individuato delle ragioni di opportunità *pro rinnovo/proroga*, riflettendo come appaia «...*evidente che la soluzione di operare un frazionamento della durata del contratto...meglio risponde all’interesse pubblico, poiché consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti, senza un vincolo di lunga durata ed eventualmente, se ritenuta non conveniente la prosecuzione del rapporto, lascia libera l’Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori...*»;

che, in ogni caso, come ricordato da altra rilevante pronuncia del Consiglio di Stato (*Consiglio di Stato, Sez. V, 11/05/2009, n. 2882*), l’istituto della proroga, sia pure da considerarsi eccezionale e limitato, rappresenta pur sempre un utile strumento in difesa del cd. “*principio di continuità dell’azione amministrativa*” di cui all’art. 97 della Costituzione, in tutti quei casi in cui «...*vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di altro contraente...*», come nel caso di specie;

Considerato inoltre:

che, argomentando per analogia dalla circolare del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute del 19/02/2016, essendo in fase di espletamento la gara centralizzata CRAS per il servizio in oggetto, pur rientrando in quelle previste dal D.P.C.M. del 24/12/2015 (G.U. n. 32 del 09/02/2016), è possibile nel caso *de quo* procedere con la stipula di un contratto cd. ponte per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

che il servizio di che trattasi rientra nella categoria merceologica “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali”, di cui all’art. 1 del *D.P.C.M.* del 24/12/2015 (*G.U.* n. 32 del 09/02/2016);

che per l’acquisto in discorso rientrano le condizioni previste al punto 8 del comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (*ANAC*) del 10/02/2016, in base al quale:

- è stato verificato, come già sottolineato in precedenza, che la manutenzione in questione non è reperibile con gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da *CONSIP*;
- non risulta alcuna iniziativa attivata da parte del soggetto aggregatore territorialmente competente (*CRAS*) per la manutenzione in questione;
- il soggetto aggregatore territorialmente competente (*CRAS*) non ha stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la categoria merceologica *de quo*;

che, come da indicazione fornita dall’*A.N.AC.* (*Autorità Nazionale Anticorruzione*) nella sezione *Faq* del proprio sito istituzionale, non è prevista la richiesta di un nuovo codice *CIG* quando il differimento dei termini di scadenza di un contratto sia prevista «...*per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario...*», come nel caso di specie.

Attestato:

che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all’interno del budget assegnato al centro di Responsabilità S.C. Tecnico Patrimoniale per l’anno in corso e fa riferimento alla Prenotazione Fondi n° 200007844 del 25/01/2018, pos. 001

Ritenuto:

di confermare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto rispettivamente a:

- Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mara Bartolini Collaboratore Tecnico Professionale Esperto della S.C. Tecnico Patrimoniale, conferito con nota prot. n. 0004319 del 24/01/2018;
- Direttore dell’esecuzione del contratto P.I. Gianluca Cittadini Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale, conferito con nota prot. n. 0004326 del 24/01/2018; ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016.

Tutto quanto sopra premesso e considerato e vista la normativa vigente,

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE :

- 1) assicurare la necessaria continuità dell’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, per i motivi in premessa esposti, attraverso la prosecuzione, nelle more dello svolgimento della procedura di gara accentrata del Servizio integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle aziende ospedaliere e delle A.S.L. della Regione Umbria da parte di *CRAS*, del servizio integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie per il periodo di 3 (tre) mesi (gennaio – marzo 2018), alle condizioni economiche e tecnico-operative in essere, confermate dalla RTI: EBM Srl, Tecnologie Sanitarie SpA, GE Medical Systems Italia SpA, Philips Medical Systems SpA con nota ns. prot. n. 0004219 del 23/01/2018 e per una spesa complessiva presunta di Euro

573.029,10 IVA 22% esclusa, pari ad **Euro 699.095,50** IVA 22% inclusa, con le ditte sopra indicate ed alle condizioni attualmente in essere;

- 2) dare atto che la spesa di **Euro 699.095,50** IVA 22% inclusa, da imputare al sottoconto di CO.GE 260030010 rigo 019 “Costi di manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie” per l’anno in corso, fa riferimento alla prenotazione fondi n° 200007844 del 25/01/2018, pos. 001, trova copertura finanziaria all’interno della previsione economica dell’esercizio di competenza 2018 come attestato in premessa;
- 3) risolvere anticipatamente i contratti di fornitura qualora la gara centralizzata del Servizio integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle A.S.L. della Regione Umbria, venga aggiudicata da Umbria Salute s.c. a r.l. prima della scadenza del 31/03/2018;
- 4) *di* confermare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto rispettivamente a:
 - Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mara Bartolini Collaboratore Tecnico Professionale Esperto della S.C. Tecnico Patrimoniale, conferito con nota prot. n. 0004319 del 24/01/2018;
 - Direttore dell’esecuzione del contratto P.I. Gianluca Cittadini Assistente Tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale, conferito con nota prot. n. 0004326 del 24/01/2018; ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016.

IL R.U.P.
Coll. Tec. Prof. Esperto
Geom. Mara Bartolini

IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA' TECNICO PATRIMONIALI
Dott.ssa CINZIA ANGIONE